



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 06/10/2009
Prot. 25 / I / 0014451



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

Alla Direzione provinciale del lavoro di Matera

Risposta alla nota del 14/09/2009 Prot. n. 19654

e p.c. SEDE

alla Direzione regionale del lavoro di Potenza

SEDE

Oggetto: criterio di computo del periodo di congedo di maternità *ante partum* di cui all'art. 16, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 151/2001.

Codesta Direzione ha avanzato richiesta di chiarimenti in merito all'indirizzo giurisprudenziale relativo al criterio di computo del periodo di congedo di maternità *ante partum* di cui all'art. 16, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 151/2001, secondo il quale nell'ambito dello stesso non deve essere conteggiata la data presunta del parto.

Al riguardo, d'intesa con la Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si ritiene di aderire agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, già contenuti nella sentenza n. 1401/2001 e fatti propri dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con messaggio n. 18311 del 12.07.2007, che individuano il periodo in oggetto senza includere la data presunta del parto.

Il periodo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto va infatti determinato senza computare il "giorno dell'evento" che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il *dies a quo* per calcolare a ritroso, secondo il calendario comune, il periodo in questione. Analogamente il periodo successivo, vale a dire i "tre mesi dopo il parto", non deve comprendere il giorno del parto.

Conseguentemente nell'ipotesi in cui la data presunta e la data effettiva coincidano, il periodo complessivo "ordinario" di congedo di maternità sarà pari a cinque mesi ed un giorno, come già chiarito dalla richiamata giurisprudenza e dall'Istituto previdenziale.

Tale soluzione appare la più aderente alla lettera della norma ed al principio generale di computo dei termini legali di cui agli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c.

Ciò premesso appare corretta una rideterminazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 secondo le modalità citate.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danilo Papa', written in a cursive style.

FL